



Provincia di Rimini

SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 2217 del 02/12/2014

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 PARTI III E IV - L.R. N. 3/1999 - L.R. N. 5/2006 E SS.MM.II. DITTA: GIORGI ANGELO SNC - RIMINI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI DEPOSITO PRELIMINARE (D15), MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B. MODIFICA E VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO N. 26 DEL 13.02.2008 E S.M

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI

VISTI

- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- l'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m. il quale stabilisce, che gli impianti di smaltimento o di recupero, sono autorizzati dalla Regione ove l'interessato ha la sede legale e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- le L.R. nn. 3/1999 e 5/2006 con le quali la Regione Emilia Romagna ha delegato alle Province le competenze inerenti il rilascio delle suddette autorizzazioni;
- il D.Lgs. n. 209/2003 e s.m. il quale disciplina la gestione dei veicoli fuori uso e



Provincia di Rimini

dei rifiuti da questi derivanti;

- la Del. G.R. n. 159 del 02.02.2004 “Primi indirizzi per l’applicazione del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 in materia di veicoli fuori”;
- l’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la L.R. n. 5 del 01/06/2006, che conferma in capo agli Enti Locali le funzioni in materia ambientale, conferite dalla legislazione regionale previgente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;

DATO ATTO che la Ditta GIORGI ANGELO avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B, possiede le seguenti autorizzazioni ambientali, riferite all’impianto in oggetto:

- autorizzazione alle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata con Provvedimento n. Atto n. 26 del 13.02.2008, così come modificato con Atto n. 592 del 09.12.2010, avente scadenza il 28.02.2018;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 19123 del 09.02.2011, rettificato con prot. n. 91554 del 15.06.2011, in scadenza il 09.02.2015;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 48317 del 29.03.2010 in scadenza il



Provincia di Rimini

29.03.2014;

VISTA l'istanza presentata ai sensi del D.P.R. 59/2013, in data 28.01.2014 ed integrata il 15.04.2014, dalla ditta GIORGI ANGELO, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata con prot. n. 19123 del 09.02.2011, e con la quale inoltre, l'interessato comunica che l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con prot. n. 48317 del 28.03.2010, è stata già presentata al Comune di Rimini;

DATO ATTO che la Conferenza di servizi in materia di rifiuti n. 3/2014, ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, riunitasi il 19.06.2014, svolgendo approfondimenti di carattere procedurale, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013 che disciplina il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), considerato che l'autorizzazione alla gestione di rifiuti di cui all'art. 208 sostituisce anche le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, ancorché individuati nel D.P.R. n. 59/2013, ha ritenuto che:

- le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, qualora riferite ad impianti disciplinati dall'art. 208 sopracitato, vengono ricomprese nell'ambito di quest'ultima procedura;
- le istanze presentate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ricomprendenti gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, qualora non vengano apportate varianti strutturali di natura impiantistica, vengono istruite dai competenti uffici, senza necessità di essere sottoposte all'esame della Conferenza;
- nell'autorizzazione ex art. 208 vengono individuate le autorizzazioni settoriali che vengono ivi ricomprese;

VISTA l'istanza presentata in data 07.10.2014 ed integrata il 10.10.2014, 04.11.2014



Provincia di Rimini

e 02.12.2014, dalla ditta GIORGI ANGELO, intesa ad ottenere la voltura delle sopraccitate autorizzazioni:

- gestione di rifiuti, rilasciata dalla Provincia di Rimini con Provv. n. 26 del 13.02.2008;
- scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 19123 del 09.02.2011 e s.m.;
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Rimini con prot. n. 48317 del 29.03.2010,

in capo alla ditta GIORGI ANGELO SNC, avente sede legale in comune di Rimini, Via San Martino in Riparotta, 2/B, a seguito di conferimento dell'attività di gestione rifiuti dalla ditta GIORGI ANGELO, alla ditta GIORGI ANGELO SNC;

ACQUISITI agli atti:

- gli esiti istruttori relativi all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, di competenza comunale, trasmessi con nota prot. n. 230301 del 01.12.2014 dal Comune di Rimini, nella quale si dichiara di condividere il parere di HERA SpA espresso con prot. n. 137631 del 14.11.2014;
- comunicazione antimafia emessa, in data 17.11.2014 dalla Prefettura di Rimini, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011, la quale attesta che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 dello stesso D.Lgs, non risultano sussistere cause interdittive;
- certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta, nella persona di Giorgi Angelo, Giorgi Alberto e Pizzingrilli Rosella, emessi in data 30.10.2014;



Provincia di Rimini

RITENUTO che possa darsi luogo ai rinnovi delle autorizzazioni allo scarico richiesti, ricomprendendo tali titoli nell'ambito dell'autorizzazione ex art. 208 già rilasciata con Provv. n. 26 del 13.02.2008, e che possa darsi luogo alla voltura dell'autorizzazione stessa, in capo alla ditta GIORGI ANGELO SNC, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il Provv. n. 6/2012 del Segretario Generale che assegna ai Dirigenti e ai Responsabili di Unità organizzativa autonoma le risorse umane per permettere ai servizi di svolgere le proprie attività in autonomia fin dal 01.01.2013;

VISTO l'esito favorevole dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento Dott.ssa Viviana De Podestà;

RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità a legge del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica prescritto dall'art. 147 bis, c. 1, del TUEL introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 07.12.2012 n. 213;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis - c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., non necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

DISPONE

1. di **VOLTURARE** il Provvedimento n. 26 del 13.02.2008, così come successivamente modificato con Provv. n. 592 del 09.12.2010, di autorizzazione



Provincia di Rimini

ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi, già rilasciato alla ditta GIORGI ANGELO, in capo alla ditta **GIORGI ANGELO SNC**, avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/B;

2. di STABILIRE che il Provvedimento n. 26 del 13.02.2008 e s.m. di cui al punto precedente, costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura, nella persona del sig. GIORGI ANGELO, nato il 15.10.1952 a Sogliano al Rubicone (FC), quale titolare dello scarico;
3. che valgono le prescrizioni riportate nel parere di HERA SPA rilasciato con nota prot n. 137631 del 14.11.2014 e fatto proprio dal Comune di Rimini, così come comunicato con nota prot n. 230301 del 01.12.2014. Tali prescrizioni sono riportate nell'Allegato "A" quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di stabilire che entro 30 gg. dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta trasmetta alla scrivente, copia conforme all'originale dell'atto notarile attestante l'avvenuto conferimento dell'attività;
5. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento 26 del 13.02.2008 e s.m., il quale dovrà essere conservato presso la sede dell'impianto, unitamente al presente provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
6. di invitare il Comune di Rimini, a valutare eventuali revoche di titoli abilitativi in materia ambientale, di propria competenza, sostituiti dal presente provvedimento;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60



Provincia di Rimini

- giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di individuare nella Dott.ssa Viviana De Podestà, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
 9. di inviare il presente atto, per lo svolgimento dei compiti di controllo previsti dall'art. 197 del D.Lgs. n. 152/2006, alla Sezione Provinciale di Rimini dell'A.R.P.A..
 10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio provinciale nonché sul sito internet della Provincia nella sezione "Operazione trasparenza - Amministrazione Aperta" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, artt. 23-26-27;

Il funzionario proponente

Viviana De Podestà

IL DIRIGENTE
CASADEI CARLO